

Bruxelles, 2.3.2015
COM(2015) 76 final

2015/0040 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato III di tale accordo riguardante il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel 1999 la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno concluso con la Svizzera un accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6). L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002. In seguito è stato stipulato un protocollo per estendere l'accordo ai 10 Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 (GU L 89 del 28.3.2006, pag. 30). Un secondo protocollo è stato stipulato per estendere l'accordo alla Bulgaria e alla Romania (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 53). L'accordo è stato inizialmente concluso per un periodo di sette anni giunto a termine il 31 maggio 2009. A seguito del referendum svizzero dell'8 febbraio 2009, è stato rinnovato a tempo indeterminato. Nonostante i risultati del referendum svizzero del 9 febbraio 2014 sull'immigrazione di massa, l'accordo è sempre in vigore.

L'articolo 9 e l'allegato III dell'accordo vertono sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L'allegato III elenca gli atti adottati dall'UE in questo settore che hanno rilevanza per le relazioni con la Svizzera. L'articolo 18 dell'accordo precisa che qualsiasi modifica dell'allegato III deve essere adottata con decisione del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'articolo 14 del medesimo accordo.

L'allegato III è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera (GU L 277 del 22.10.2011, pag. 20). Tale modifica aveva principalmente l'obiettivo di allineare l'accordo alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

Anche gli allegati della direttiva sono stati più volte modificati dopo l'adozione della decisione n. 2/2011. Occorre pertanto aggiornare l'allegato III per tener conto di tali modifiche. Nello specifico, l'allegato III dell'accordo deve essere modificato per integrare i seguenti elementi:

- l'adozione del regolamento (UE) n. 623/2012 che modifica l'allegato II della direttiva 2005/36/CE (GU L 180 del 12.7.2012, pag. 9);
- la notifica, da parte del Regno Unito, di modifiche riguardanti le associazioni e gli organismi professionali di cui all'allegato I della direttiva 2005/36/CE. Tali modifiche sono riportate nella comunicazione della Commissione – Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, elencati all'allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 182 del 23.6.2011, pag. 1);
- cinque comunicazioni della Commissione che aggiornano l'allegato V dell'accordo per tener conto dei titoli professionali aggiuntivi o delle modifiche apportate ai titoli esistenti, nonché delle variazioni dei titoli di formazione accettati e/o delle autorità che li rilasciano, comunicati dagli Stati membri. Le comunicazioni sono state pubblicate il 24 giugno 2011 (GU C 183, pag. 1), il 16 dicembre 2011 (GU C 367, pag. 5), il 14 agosto 2012 (GU C 244, pag. 1), il 21 dicembre 2012 (GU C 396, pag. 1) e il 28 giugno 2013 (GU C 183, pag. 4);
- la recente evoluzione occorsa in Svizzera in relazione alle qualifiche professionali richieste per talune professioni del settore della sanità e dell'assistenza sanitaria. La Svizzera ha chiesto di apportare diverse aggiunte e modifiche all'allegato III dell'accordo. Esse riguardano i settori dell'oncologia medica, della genetica medica e della medicina interna, nonché le cure infermieristiche e ostetriche.

Si noti che è necessario apportare le modifiche qui citate, tutte integrate nel progetto allegato di revisione dell'allegato III, per tenere conto degli adeguamenti tecnici che influiscono sulla situazione attuale negli Stati membri (parti contraenti). Non si tratta di nuove iniziative.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il progetto di decisione del Comitato misto contiene tre articoli.

L'articolo 1 stabilisce che l'allegato III dell'accordo deve essere adattato in conformità con l'allegato alla presente decisione.

L'articolo 2 dispone che la decisione fa fede in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

L'articolo 3 prevede disposizioni relative all'entrata in vigore della decisione.

Allegato: versione riveduta dell'allegato III.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato III di tale accordo riguardante il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9, in combinato disposto con gli articoli 46, 53 e 62,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone¹ (di seguito "l'accordo") è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'articolo 14 dell'accordo istituisce il Comitato misto UE-Svizzera. A norma dell'articolo 18 dell'accordo, le modifiche dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) devono essere adottate con decisione del suddetto Comitato misto.
- (3) Al fine di continuare a garantire un'applicazione coerente e corretta degli atti legislativi dell'Unione europea ed evitare difficoltà amministrative ed eventualmente giuridiche, l'allegato III dell'accordo deve essere modificato per tener conto dei nuovi atti legislativi dell'Unione a cui l'accordo attualmente non fa riferimento.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto UE-Svizzera dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in merito alla modifica dell'articolo III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) si basa sul progetto di decisione del Comitato misto UE-Svizzera allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

¹ GUL 114 del 30.4.2002, pag. 6.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del Comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*